



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 02

del 11 GEN. 2018

OGGETTO:

<<Approvazione avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di avvocati cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale>>.

L'anno Duemiladiciotto addì 11 del mese di Gennaio

alle ore 17,30 nella Casa comunale e nella consueta sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale,

con l'intervento dei Signori

		Pres.	Ass.	
1) Sig.	Bellia Antonino	X		SINDACO
2) Sig.	Scalia Giovanna Marta	X		ASSESSORE
3) Sig.	Russo Giovanni	X		ASSESSORE
4) Sig.	Caruso Orazio		X	ASSESSORE
5) Sig.				

Risultano presenti n.

3

Risultano assenti n.

1

Assume la Presidenza il Sindaco Sig. **Antonino Bellia**

Assiste il Segretario del Comune **Dott.ssa Natalia Torre**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la relazione del Sig. Antonino Bellia - Sindaco;

Vista l'unita proposta di delibera ad oggetto: <<Approvazione avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di avvocati cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale>>;

Preso atto che la stessa è corredata dei pareri di legge, nonché del parere favorevole per la consulenza giuridico amministrativa espresso dal Segretario Generale;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n°10 del 18/01/2005 entrato in vigore il 01/05/2005 e successive modifiche approvate con delibera di C.C. n. 48 del 04/7/2007 e n° 44 del 21/07/2011;

Ritenuta la medesima meritevole di approvazione;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

Approvare l'unita proposta di delibera ad oggetto: <<Approvazione avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di avvocati cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale>>.

La Giunta Comunale, altresì, con ulteriore votazione all'unanimità

D E L I B E R A

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n° 267 e s.m.i., stante l'urgenza nel provvedere.



SETTORE AA. GG. e II.

COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

sangiovanlapunta@pec.it - 95037 - Piazza Europa sn - tel. 0957417111- Fax 0957410717- C. F. 00453970873 -
www.sangiovanlapunta.gov.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

I SOGGETTI PROPONENTI

Settore/Servizio
Competente

[Signature]

Sindaco/Assessore

IL SINDACO
(Antonino Bellia)

OGGETTO: Approvazione avviso pubblico per la costituzione di un elenco esperti di avvocati cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio e consulenze legali.

ELENCO ALLEGATI:

Il 10.01.2018

UFFICIO SEGRETERIA

Esaminata ed approvata dalla Giunta Comunale nell'adunanza del 11/01/2018 con deliberazione n° 02 ore 17:30

CONTROLLI ED IMPEGNO DI SPESA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

Visto il contenuto dell'istruttoria della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1, comma I, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE
Data 10/1/2018 IL RESPONSABILE *[Signature]*

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Parere in ordine alla regolarità contabile:

Visto il contenuto dell'istruttoria ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 1 della L.R. n. 48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 30/2000 esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento ed alla copertura finanziaria del provvedimento:

NON COPERTA FAVOREVOLE IN PEGNO DI SPESA
Data 11/01/2018 IL RESPONSABILE *[Signature]*

IL SEGRETARIO COMUNALE

Su richiesta del Sindaco, per la consulenza giuridico amministrativa, esprime il seguente parere in ordine alla conformità dell'atto ai regolamenti, allo statuto ed alle leggi ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs n° 267/2000:

FAVOREVOLE
Data 11.01.2018 IL SEGRETARIO COMUNALE *[Signature]*

IMPUTAZIONE DELLA SPESA

SOMMA DA IMPIEGARE CON LA PRESENTE PROPOSTA

e. _____

SITUAZIONE FINANZIARIA DEL CAP. _____ ART. _____

COMP./RESIDUI _____ DENOMINAZIONE _____

Somma stanziata e. _____

Variazioni in aumento e. _____

Variazione in diminuzione e. _____

Stanziamento aggiornato e. _____

Somme già impegnate e. _____

SOMMA DISPONIBILE e. _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Data _____



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

Città Metropolitana di Catania -95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn

tel. 0957417111- Fax 0957410717 - C. F. 00453970873

sito web: www.sangiovannilapunta.gov.it - PEC: sangiovannilapunta@pec.it

(Settore Affari Generali ed istituzionali)

*Il Vicesegretario Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali
sottopone alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione ad oggetto:*

Approvazione avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di avvocati cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale.

Richiamato il decreto legislativo 18/04/2016, n. 50, che nell'innovare la disciplina dell'affidamento degli incarichi legali li definisce quali appalti di servizi individuando tra le categorie di servizi legali, quelli elencati all'art. 17 comma 1 lett. d), che soggiacciono alla disciplina codicistica soltanto per il rispetto dei principi generali delineati all'art. 4, sicché l'affidamento degli stessi deve avvenire nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento trasparenza proporzionalità pubblicità (...) richiamati dal citato articolo.

Visto che i servizi elencati all'articolo 17, comma 1 lettera d) sono:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982 n. 31, e successive modificazioni:

1.1) arbitrato o conciliazione tenuti in uno Stato membro dell'Unione europea, un Paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale;

1.2) procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro dell'Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1.1) b qualora vi sia un indizio concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982 n. 31 e successive modificazioni;

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai;

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti organi giurisdizionali;

5) altri servizi legali che sono connessi anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri (...).

Preso Atto della comunicazione interpretativa 2006/C 179/02 della Commissione Europea, secondo cui le amministrazioni possono prevedere "la redazione di un elenco di operatori qualificati mediante una procedura trasparente e oggetto di adeguata pubblicità" da cui selezionare su una base non discriminatoria, gli operatori cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio;

Vista la delibera n. 1158 del 9/11/2016 dell' ANAC - Documento di Consultazione "Affidamento di Servizi Legali" nella quale, tra le altre si afferma: "Con riferimento agli specifici servizi legali esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione del Codice ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d), rileva quanto disposto dall'art. 4 del Codice, secondo cui «L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica».

Rilevato che nel predetto documento vengono evidenziati i seguenti principi:

economicità: impone alle amministrazioni un uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto.

efficacia: richiede la congruità degli atti posti in essere dalle amministrazioni rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati; tenendo conto che alcune di tali attività si risolvono in obbligazioni di mezzi e non di risultato;

imparzialità: richiede una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e, quindi, l'assoluto divieto di favoritismi e di discriminazione;

parità di trattamento: richiede che gli operatori economici si trovino in una situazione di "eguaglianza formale", è necessario che tutti gli offerenti abbiano accesso allo stesso volume di informazioni in modo da escludere vantaggi ingiustificati per uno specifico offerente.....

trasparenza: consiste nel garantire, in favore di ogni potenziale offerente, un adeguato livello di conoscibilità delle procedure di gara, ivi comprese le ragioni che sono alla base delle scelte compiute dall'amministrazione, anche al fine di consentire il controllo sull'imparzialità della selezione.

Vista in particolare la parte del citato documento ANAC che concerne la **pubblicità:** la quale richiede che i soggetti interessati abbiano un agevole accesso, in tempo utile, a tutte le informazioni necessarie relative all'appalto prima che esso sia aggiudicato, in modo da consentire l'eventuale manifestazione di interesse da parte dei professionisti interessati. Anche per l'affidamento dei servizi legali gli operatori economici a cui richiedere preventivi per una valutazione comparativa possono essere selezionati da elenchi previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta oggetto di adeguata pubblicità e pubblicati sul proprio sito istituzionale, così da restringere tra essi il confronto concorrenziale al momento dell'affidamento. In tal caso è necessario pubblicare sul sito istituzionale dell'amministrazione un avviso indicativo finalizzato a sollecitare manifestazioni di interesse per essere inseriti in un elenco di professionisti, eventualmente suddiviso per settore di competenza. L'avviso indica i requisiti richiesti per l'iscrizione e le eventuali categorie e fasce di importo in cui l'amministrazione intende suddividere l'elenco. La selezione dall'elenco degli operatori qualificati avviene sulla base di criteri non discriminatori e nel rispetto del principio di rotazione, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese e favorire la distribuzione tra gli operatori economici delle opportunità di essere affidatari di un contratto pubblico. Nell'ipotesi di costituzioni in giudizio impellenti e non conciliabili con i tempi sia pur stretti e semplificati richiesti dall'attuazione dei principi in argomento, è da considerarsi ammissibile un'estrazione a sorte dall'elenco o una scelta diretta, ma motivata. L'iscrizione dei soggetti interessati provvisti dei requisiti richiesti deve essere consentita senza limitazioni né temporali, né quantitative. Qualora ciò fosse ritenuto non attuabile per esigenze gestionali non superabili attraverso opportune misure organizzative, la scelta di prevedere determinate finestre temporali entro le quali è possibile presentare la richiesta di iscrizione deve essere compensata con una maggiore frequenza di tali finestre----- con riferimento ai requisiti di partecipazione, il possesso di inderogabili requisiti di moralità da parte dei soggetti che a qualunque titolo concorrono all'esecuzione di appalti pubblici rappresenta un fondamentale principio di ordine pubblico, trova applicazione anche negli affidamenti riguardanti appalti in tutto o in parte esclusi dall'applicazione del Codice. Esso risponde, infatti, all'esigenza di assicurare l'affidabilità del soggetto che contratta con la pubblica amministrazione. Pertanto, per gli appalti di servizi legali, la stazione appaltante può non esigere il medesimo rigore formale di cui all'art. 80 del Codice e gli stessi vincoli procedurali ma ha comunque l'obbligo di verificare in concreto il possesso da parte dei concorrenti dei requisiti generali di cui al citato art. 80;

Visto il parere del Consiglio Di Stato, Commissione Speciale- parere 6 ottobre 2017 n. 2109 il quale recita: "all'atto di intervenire per la prima volta nella materia dell' affidamento dei servizi legali mediante linee guida dell'ANAC, appare necessario acquisire sulle indicazioni fornite dalle linee guida il parere del Consiglio nazionale forense, quale ente pubblico di rappresentanza istituzionale dell' avvocatura italiana, nonché del Ministero della Giustizia, quale Amministrazione vigilante sugli ordini professionali, e del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture quale soggetto chiamato a dare attuazione alle disposizioni del codice. Rilevante, infine, appare anche l'apporto del Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ha rilevato inoltre il parere che:

a) per espressa indicazione del codice dei contratti pubblici, i servizi legali di cui all' art. 17, comma 1, lett. d) sono esclusi dall' applicazione delle disposizioni del codice, anche in ragione di una rilevante -anche se non esclusiva- componente fiduciaria delle scelte, che pure deve essere tenuta in considerazione;

b) andrebbe anche verificata la compatibilità di una regolazione particolarmente stringente e dettagliata con il divieto di gold plating (art. 1 l. 28 gennaio 2016 n. 11, di delega per l'attuazione delle direttive 2014/23 UE, 2014/24 UE e 2014/25 UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014).

Tenuto conto che in assenza delle definitive Linee Guida in materia da parte dell'ANAC, ancora in consultazione, non è opportuno procedere in via definitiva alla adozione della misura di prevenzione prevista dal vigente Piano Triennale di prevenzione della corruzione (delibera di G. M. n. 19/2017) per il processo H.1, Affari Legali e Contenzioso, Predisposizione di apposito regolamento;

Tenuto conto ancora che in conformità ai principi di legalità, trasparenza e pubblicità, può essere ritenuta valida quale prima misura di prevenzione, come concordato con il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, l'approvazione dell'avviso pubblico per la costituzione di un elenco aperto di avvocati cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale (allegato A) e il modello di domanda di partecipazione (allegato B), che acclusi alla presente costituiscono parte integrante e sostanziale, fatte salve successive necessità di modifiche ed integrazioni;

Visto il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267;

Visto il Testo coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli Enti Locali pubblicato sul supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia n. 20 del 09/05/2008;

Visto lo Statuto Comunale adottato con Delibera della Commissione Straordinaria della Commissione n. 10 del 18/01/2005, e successivamente modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 4/07/2007 e n. 44 del 21/07/2011;

DELIBERA

Per le motivazioni in fatto ed in diritto ampiamente esposte in premessa, da intendersi qui integralmente trascritte

1) **Approvare** l'Avviso pubblico (allegato A), per la costituzione di un elenco aperto di avvocati cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale del Comune di San Giovanni La Punta, che accluso alla presente costituisce parte integrante e sostanziale.

2) **Approvare, altresì**, il modello di domanda di partecipazione (allegato B), che accluso alla presente costituisce parte integrante e sostanziale.

3) **Disporre** che le precedenti deliberazioni che dovessero contenere disposizioni relative alla materia in tutto o in parte incompatibili con la presente sono da intendersi in tutto o in parte espressamente abrogate.

4) **Demandare** al Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali, avv. Antonino Di Salvo, l'adozione dei provvedimenti consequenziali ivi compresa l'eventuale necessità di modificare o integrare l'avviso approvato qualora ve ne fosse la motivata esigenza.

5) **Dare Atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

Disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on line - come previsto dall'art. 32 della legge 18/6/2009 n. 69 e l'inserimento nel sito web sezione atti amministrativi così come disposto dal comma 1 dell'art. 18 della L. R. 16/12/2008 n. 22, come modificato dall'art. 6 della Legge Regionale 26/06/2015 n. 11 nonché nella Sezione Amministrazione Trasparente ex D.lgs. 14/03/2013 n. 33, come modificato dal D.Lgs del 25/05/2016 n. 97 - Sottosezione Atti Generali e Bandi di Gara e Contratti.

LA GIUNTA COMUNALE

Inoltre, visto l'articolo 134, comma 4, del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e successive modifiche ed integrazioni ad unanimità di voti con separata votazione

Delibera altresì

Di rendere immediatamente eseguibile la superiore deliberazione, stante l'urgenza nel provvedere.



COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA

- (Città Metropolitana di Catania) - 95037 San Giovanni La Punta - (CT) - Piazza Europa sn

tel. 0957417111- Fax 0957410717 - C. F. 00453970873

sito web: www.sangiovanilapunta.gov.it - PEC: sangiovanilapunta@pec.it

ALLEGATO A

AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI AVVOCATI CUI CONFERIRE INCARICHI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE DEL COMUNE

Il Comune di San Giovanni La Punta con Deliberazione di Giunta Municipale ha disposto la costituzione di un Elenco di avvocati cui attingere per procedere all'affidamento di incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio. L'inserimento nell'Elenco non comporterà per il Comune alcun obbligo di conferire a qualsivoglia titolo incarichi ai professionisti iscritti, né l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato. Con l'emissione del presente avviso non si intende procedere all'affidamento di un servizio di consulenza legale ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, bensì formare un Elenco di avvocati che abbiano manifestato il loro interesse ad accettare incarichi alle condizioni ivi contenute.

L'iscrizione nell'Elenco ha luogo su domanda del professionista interessato.

1) ALBO

- I. Per l'affidamento degli incarichi legali è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali - Affari legali, secondo le modalità di seguito descritte.
- II. L'elenco è costituito da un registro nel quale i nominativi dei professionisti sono elencati in ordine alfabetico, diviso in n. 5 sezioni distinte per ambito giuridico e n.1 sezione speciale:
 - a) Sezione A- AMMINISTRATIVO
 - b) Sezione B- CIVILE
 - c) Sezione C-LAVORO
 - d) Sezione D- PENALE
 - e) Sezione E-TRIBUTARIO
 - f) Sezione speciale-GIOVANI AVVOCATI

La Sezione speciale dell'Albo è riservata a giovani avvocati con una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati inferiore a 3 anni. L'Ente si riserva la facoltà di conferire a quest'ultimi incarichi per controversie civili (ad esclusione delle cause di lavoro), tributarie e relative a verbali di contestazione per la violazione del codice della strada, il cui valore della causa non sia superiore a €25.000,00.

2) REQUISITI RICHIESTI

Possono presentare domanda di iscrizione nell'Elenco i liberi professionisti che risultino in possesso dei seguenti requisiti e che soddisfino le condizioni infra riferite:

1.1) possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

1.2) godimento dei diritti civili e politici;

1.3) non aver subito condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

1.4) non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;

1.5) non aver subito provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;

1.6) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste ex lege che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

1.7) essere libero professionista e non aver in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né privato, neppure a tempo parziale;

1.8) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (CINQUE) anni, salvo che per la Sezione Speciale Giovani Avvocati;

1.9) iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni superiori;

1.10) disponibilità all'assunzione di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di San Giovanni La Punta;

1.11) presa d'atto ed accettazione che l'iscrizione nell'Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte del Comune di San Giovanni La Punta, né l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente;

1.12) impegno a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda di iscrizione all'Elenco e di essere a conoscenza del fatto che il Comune potrà disporre la cancellazione dall'Elenco, ove dette modifiche comportino tale effetto;

1.13) assenza di conflitto di interessi con il Comune di San Giovanni La Punta ed impegno a comunicare allo stesso l'insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale, entro 30 giorni dall'insorgere della stessa;

1.14) assenza di rapporti di patrocinio legale contro il Comune di San Giovanni La Punta nei tre anni precedenti la data di richiesta di inserimento nell'Elenco ed impegno a non assumere un incarico contro lo stesso per tutto il tempo in cui risulterà iscritto all'Elenco;

- 1.15) impegno, in caso di incarico, ad accettare che il relativo corrispettivo sia determinato sulla base di una previsione di spesa da concordare tra le parti, facendo riferimento ai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55 ridotti secondo quanto stabilito al successivo punto 6), calcolata in termini di rapporto fra il servizio offerto ed onere economico a carico del Comune, che potrà ricorrere a procedure comparative fra più professionisti per l'affidamento dell'incarico ed in particolare ad accettare le condizioni di cui al successivo punto 6);
- 1.16) impegno ad accettare i termini e le modalità di pagamento predeterminati dal Comune di San Giovanni La Punta;
- 1.17) impegno ad aggiornare costantemente il Comune di San Giovanni La Punta sulle attività inerenti l'incarico ricevuto, allegando la relativa documentazione, attenendosi e facendo attenere anche i propri collaboratori ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venissero a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa;
- 1.18) possesso, per l'iscrizione nelle materie a), b), c), d), e) di particolare e comprovata esperienza nella difesa di Enti Locali e/o di altre Pubbliche Amministrazioni in relazione alle materie per le quali chiede l'iscrizione, le cui specifiche devono essere riportate nel curriculum professionale;
- 1.19) titolarità di una garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, con massimale assicurato non inferiore ad € 250.000,00;
- 1.20) autorizzazione al Comune di San Giovanni La Punta al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per tutte le procedure relative e/o conseguenti all'iscrizione all'Elenco secondo quanto indicato nel presente avviso;
- 1.21) presa d'atto ed impegno a rispettare il Codice di Comportamento nonché il Piano Anticorruzione e la Trasparenza del comune di San Giovanni La Punta reperibile nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito comunale;
- 1.22) presa visione ed accettazione di tutte quante le disposizioni contenute nel presente Avviso. Il professionista dovrà specificare, fra le sezioni infra riportate, quella/e di interesse, in numero non superiore a 2 (DUE); Sezione a) – amministrativo; Sezione b) – civile; Sezione c) – lavoro; Sezione d) – penale; Sezione e) - tributario
Sezione speciale- giovani avvocati.

3) FORMAZIONE E TENUTA DELL'ELENCO

L'Elenco, tenuto dall'Ufficio Contenzioso Legale, verrà suddiviso in sei Sezioni distinte, a seconda delle materie di cui al punto n. 1, ciascuna suddivisa nella sottosezione contenente i nominativi degli Avvocati abilitati al patrocinio presso le giurisdizioni superiori e verrà pubblicato per il periodo di sua validità sul sito internet dell'Ente, <http://www.sangiovannilapunta.gov.it>. Tale Elenco sarà oggetto di aggiornamento biennale previa valutazione del possesso dei requisiti richiesti nel bando.

4) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di iscrizione deve contenere l'indicazione del possesso dei requisiti di cui al punto 1), deve essere sottoscritta dal richiedente e deve contenere espressa dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni del presente avviso.

Alla domanda di iscrizione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- b) curriculum professionale del richiedente datato e sottoscritto, con indicazione del/i ramo/i di specializzazione, dell'Ordine professionale di appartenenza e anno di iscrizione, con specifica della sussistenza o meno di incarichi svolti per Enti locali e/o altre pubbliche amministrazioni negli ultimi 5 anni.

Il Comune si riserva di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto dichiarato o prodotto dai richiedenti. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato o prodotto, il richiedente incorrerà nelle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e decadrà di benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Sono ammesse le seguenti modalità di presentazione delle domande:

- consegna a mano presso il Protocollo del Comune, Piazza Europa s.n.;

- servizio postale tramite Raccomandata A/R al seguente indirizzo:

"Comune di San Giovanni La Punta – PIAZZA EUROPA – CAP 95037"

- invio di posta elettronica certificata (PEC) alla casella disposta elettronicamente certificata: sangiovanilapunta@pec.it.

La validità dell'invio telematico è subordinata all'utilizzo da parte del richiedente di una casella di posta elettronica certificata (PEC) personale, riconducibile univocamente al medesimo; non sarà ritenuta ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica semplice/ordinaria del richiedente o di altra persona, anche se indirizzata alla suindicata casella PEC del Comune di San Giovanni La Punta.

La domanda e i relativi allegati che verranno inviati tramite PEC dovranno essere in formato PDF e sottoscritti con firma digitale del richiedente, con certificato rilasciato da un certificatore accreditato, oppure dovranno essere sottoscritti con firma autografa del richiedente e scansionati (compresa scansione fronte/retro di un valido documento di identità).

Le domande inviate ad altra casella di posta elettronica del Comune non verranno prese in considerazione. Inoltre, qualora la domanda di partecipazione sia inviata tramite posta elettronica certificata, la relativa mail dovrà riportare il seguente oggetto:

"Avviso pubblico per la costituzione dell'Elenco di Avvocati". In sede di prima formazione dell'Elenco il **termine per l'invio delle domande di iscrizione all'Elenco medesimo è fissato al 31/01/2018.**

L'Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazione dipendente da una inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente.

5) AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

L'inserimento nell'Elenco non comporta alcun diritto del richiedente ad ottenere l'incarico professionale, né l'instaurarsi di un rapporto di lavoro subordinato con il Comune. L'affidamento degli incarichi avverrà nel rispetto dei seguenti criteri:

- sezione/i di specializzazione dichiarata/e;
- idoneità ed esperienza rispetto alla tipologia di incarico da conferire, (curriculum vitae);
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso o simile oggetto;
- foro di competenza della causa.

Il Comune procederà al conferimento degli incarichi applicando, ove possibile, un criterio di rotazione all'interno delle singole sezioni. Tale criterio sarà comunque ritenuto derogabile per le motivazioni indicate di seguito, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- nelle ipotesi di vertenze che implicino la trattazione di discipline di particolare complessità, delicatezza o rilevanza, il cui approccio richieda l'analisi e lo studio di peculiari e specifiche questioni di diritto sostanziale e processuale, ovvero richieda, per la migliore tutela degli interessi pubblici sottesi (anche di ordine economico), una idonea, peculiare, specializzazione ed esperienza professionale, qualora l'Amministrazione ravvisi l'opportunità di affidare incarichi a professionisti non compresi nell'Elenco, in considerazione delle competenze specifiche maturate dal professionista nella materia di riferimento;

- nei casi di prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio.

Il conferimento dell'incarico verrà perfezionato con la sottoscrizione di apposito disciplinare di incarico di volta in volta predisposto.

Il Comune si riserva la facoltà di affidare incarichi anche a professionisti non compresi nell'elenco nell'ipotesi in cui la scelta del professionista sia di natura discrezionale ovvero nel caso in cui la scelta del professionista sia effettuata dalle Compagnie di assicurazione del Comune con oneri a loro carico.

6) ONORARIO RICONOSCIUTO AL PROFESSIONISTA

- Il professionista, tenuto conto del valore della controversia, del grado del giudicante e della tipologia di contenzioso, si impegna ad applicare i parametri di ogni singola fase introdotti con il D.M. n° 55/2014 con una riduzione del 50%, abbattuti ulteriormente del 10% nel caso di esito favorevole o del 25%, nei casi di soccombenza o abbandono del giudizio e, comunque, non superiore ad € 2.000,00 per i giudizi davanti al Giudice di Pace, ad € 3.000,00 per i giudizi davanti al Tribunale, ad € 4.000,00 per i giudizi davanti al Tribunale Amministrativo Regionale ed alla Corte di Appello e ad € 4.500,00 per i giudizi davanti al Consiglio di Giustizia Amministrativa, oltre C.P.A. ed I.V.A.; nell'ipotesi in cui vengano notificati dinanzi al Giudice Amministrativo "motivi aggiunti" è in facoltà dell'Ente riconoscere un aumento del 30% del compenso previsto per il ricorso principale.

- Per i giudizi avanti gli Organi di Giustizia Tributaria il professionista si impegna ad applicare i parametri di ogni singola fase introdotti con il D.M. n° 55/2014 con una riduzione del 50%, abbattuti ulteriormente del 20% nel caso di esito favorevole o del 35%, nei casi di soccombenza o abbandono del giudizio e, comunque, non superiore all'importo della sorte capitale del tributo oggetto della controversia, oltre C.P.A. ed I.V.A.; nell'ipotesi di ricorsi avanti gli Organi di Giustizia Tributaria successivamente notificati al Comune di San Giovanni La Punta aventi ad oggetto annualità diverse dello stesso tributo già impugnato precedentemente dal ricorrente con i medesimi motivi di impugnazione e affidato al professionista già incaricato in passato, è facoltà dell'Ente riconoscere un compenso professionale, per ciascun ricorso successivo, pari al 30% degli onorari già concordati.
- Il professionista si impegna a rinunciare al rimborso delle spese forfettarie.
- Viene riconosciuto al professionista il rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni previa autorizzazione dell'Ente.
- In caso di liquidazione giudiziale delle spese legali a carico di controparte in misura superiore al compenso pattuito, il maggiore importo liquidato viene incamerato dal Comune di San Giovanni La Punta.
- All'atto del conferimento dell'incarico l'Ente, oltre le spese per l'eventuale versamento del contributo unificato, si riserva l'opportunità di liquidare al professionista un anticipo sul compenso da un minimo di € 500,00 sino ad un massimo di € 1.500,00 da stimarsi in ragione della complessità della controversia, della tipologia e natura del procedimento.
- In caso di affidamento di incarico professionale, congiuntamente e/o disgiuntamente a favore di più Avvocati, viene riconosciuto ai professionisti incaricati un unico onorario professionale, con obbligo di emettere un'unica parcella, con riferimento sempre e comunque ai sopracitati parametri.
- Nei casi in cui per la costituzione in giudizio o per l'esercizio delle azioni dell'amministrazione il professionista debba ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, salvo diversa determinazione dell'Ente, lo stesso è individuato dal professionista medesimo ed il relativo compenso è da ritenersi ricompreso nell'importo dovuto al professionista stesso incaricato della difesa.
- Nell'ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il compenso è ricompreso ed assorbito nella fase decisionale, senza aumento alcuno, fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.
- Il compenso per l'attività stragiudiziale del tutto autonoma ed indipendente dall'incarico conferito al professionista è determinato secondo quanto disposto dal D.M. n° 55/2014 con una riduzione del 50%.
- La remunerazione prevista per la redazione di pareri legali, non connessi ad incarichi defensionali e quindi assimilabile all'attività stragiudiziale, è da intendersi forfettaria e onnicomprensiva, oltre oneri di legge, pari ad:
 - € 250,00 per parere scritto su questioni di particolare importanza;

- € 500,00 per parere scritto su questioni di notevole e straordinaria importanza; per pareri, anche scritti, comunque connessi agli incarichi defensionali affidati, l'attività è da intendersi ricompresa ed assorbita nel compenso previsto.

- In caso di procedura di mediazione, il compenso è fissato secondo quanto previsto per l'attività stragiudiziale e dunque conformemente alle tabelle per le prestazioni di assistenza stragiudiziale. Qualora il tentativo di mediazione non avesse esito positivo e venisse instaurato il relativo giudizio, il predetto compenso è da decurtarsi da quello per l'eventuale incarico in sede giudiziale.

Il professionista si impegna, inoltre, ad accettare che il corrispettivo dell'incarico professionale conferito determinato sulla base dei predetti criteri possa essere oggetto di ulteriore trattativa in senso più favorevole all'Ente comunale.

Qualora per eventi sopravvenuti e non preventivabili siano necessarie ulteriori attività procedurali che comportano una maggiore spesa, il professionista incaricato dovrà darne immediata comunicazione, dettagliatamente motivata, in forma scritta all'Ente. In mancanza di detta richiesta e di espressa accettazione da parte dell'Ente, nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal professionista.

7) CODICE DI COMPORTAMENTO

Il professionista inserito nell'Elenco si impegna al rispetto del Codice di Comportamento e del Piano Anticorruzione e Trasparenza, in quanto applicabili pubblicato sul sito internet del Comune di San Giovanni La Punta all'indirizzo: [http://www.sangiovannilapunta.gov.it/sezione "Amministrazione trasparente"](http://www.sangiovannilapunta.gov.it/sezione%20Amministrazione%20trasparente).

8) CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

Sarà disposta la cancellazione dall'Elenco del professionista che:

- non sia più in possesso dei requisiti per l'iscrizione di cui al punto 1);
- abbia subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine di appartenenza;
- sia incorso in situazioni di conflitto di interessi, ovvero non abbia effettuato le corrispondenti segnalazioni di cui al precedente punto 1.12;
- abbia assunto comportamenti non conformi al Codice di Comportamento del Comune di San Giovanni La Punta; - abbia senza giustificato motivo rinunciato ad un incarico;
- abbia manifestato gravi carenze di puntualità e diligenza nell'espletamento dell'incarico.

9) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che:

- il trattamento dei dati personali dei professionisti richiedenti è finalizzato unicamente alla stesura di un Elenco per l'eventuale successivo affidamento dell'incarico professionale;

- il trattamento sarà effettuato dal personale degli Uffici competenti nei limiti necessari per perseguire le sopracitate finalità;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per l'inserimento nell'Elenco ed eventuale affidamento dell'incarico professionale (il rifiuto comporta il mancato inserimento nell'Elenco); - agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

10) DISPOSIZIONI FINALI

Per qualsiasi informazione inerente il presente Avviso è possibile rivolgersi all'Ufficio Contenzioso Legale del Comune, Dirigente vicesegretario Avv. Antonino Di Salvo, Responsabile Servizio Contenzioso Rag. Mario D'Arrigo ai seguenti recapiti:

telefono 095-7417182 e-mail mario.darrigo@sglapunta.it

095-7417548 e-mail antonino.disalvo@sglapunta.it

Al fine di darle adeguata pubblicità, il presente avviso viene pubblicato sul sito internet dell'ente, nell'apposita sezione "Bandi di gara e contratti" di "Amministrazione trasparente" e all'Albo Pretorio on line.

San Giovanni La Punta,

ALLEGATO B)

MODELLO DI DOMANDA DI ISCRIZIONE

**AL COMUNE DI SAN GIOVANNI LA PUNTA
PIAZZA EUROPA s.n.**

OGGETTO: Domanda di iscrizione elenco aperto di avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di San Giovanni La Punta.

Il sottoscritto.....

Nato a (Prov.....) il

Residente in (Prov.....) CAP.....

Via n. C. F.....

Recapito telefonico.....mail.....

con riferimento all'avviso per la formazione di un albo di avvocati per il conferimento di incarichi legali di rappresentanza in giudizio e di incarichi consulenziali in materia legale,

CHIEDE

l'iscrizione nell'elenco aperto di avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di San Giovanni La Punta specificando, fra le sezioni infra riportate, quella/e di interesse, in numero non superiore a 2 (DUE):

-
- a) Sezione A- AMMINISTRATIVO
 - g) Sezione B- CIVILE
 - h) Sezione C-LAVORO
 - i) Sezione D- PENALE
 - j) Sezione E-TRIBUTARIO
 - k) Sezione speciale-GIOVANI AVVOCATI

La Sezione speciale dell'Albo è riservata a giovani avvocati con una anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati inferiore a 3 anni. L'Ente si riserva la facoltà di conferire a quest'ultimi incarichi per controversie civili (ad esclusione delle cause di lavoro), tributarie e relative a verbali di contestazione per la violazione del codice della strada, il cui valore della causa non sia superiore a €25.000,00

DICHIARA

Di possedere i seguenti requisiti e che soddisfino le condizioni infra riferite:

- 1.1) possesso della cittadinanza italiana, fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
- 1.2) godimento dei diritti civili e politici;
- 1.3) non aver subito condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- 1.4) non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di appartenenza;
- 1.5) non aver subito provvedimenti giudiziari relativi ad inadempimenti contrattuali per incarichi assunti con la Pubblica Amministrazione;
- 1.6) non trovarsi in alcuna delle condizioni previste ex lege che impediscano di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- 1.7) essere libero professionista e non aver in corso alcun rapporto di lavoro dipendente, né pubblico né privato, neppure a tempo parziale;
- 1.8) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno 5 (CINQUE) anni (*ad eccezione dei richiedenti l'iscrizione nella Sezione speciale – GIOVANI AVVOCATI*);
- 1.9) iscrizione all'Albo Speciale degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alle Giurisdizioni superiori (*ad eccezione dei richiedenti l'iscrizione nella Sezione speciale – GIOVANI AVVOCATI*);
- 1.10) disponibilità all'assunzione di incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di San Giovanni La Punta;
- 1.11) presa d'atto ed accettazione che l'iscrizione nell'Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte del Comune di San Giovanni La Punta, né l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente;
- 1.12) impegno a comunicare immediatamente ogni atto modificativo delle dichiarazioni rese con la domanda di iscrizione all'Elenco e di essere a conoscenza del fatto che il Comune potrà disporre la cancellazione dall'Elenco, ove dette modifiche comportino tale effetto;
- 1.13) assenza di conflitto di interessi con il Comune di San Giovanni La Punta ed impegno a comunicare allo stesso l'insorgenza di ogni causa di conflitto di interessi, anche potenziale, entro 30 giorni dall'insorgere della stessa;
- 1.14) assenza di rapporti di patrocinio legale contro il Comune di San Giovanni La Punta nei due anni precedenti la data di richiesta di inserimento nell'Elenco ed impegno a non assumere un incarico contro lo stesso per tutto il tempo in cui risulterà iscritto all'Elenco;
- 1.15) impegno, in caso di incarico, ad accettare che il relativo corrispettivo sia determinato sulla base di una previsione di spesa da concordare tra le parti, facendo riferimento ai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, calcolata in termini di rapporto fra il servizio offerto ed onere economico a carico del Comune, che potrà ricorrere a procedure comparative fra più professionisti per l'affidamento dell'incarico ed in particolare ad accettare le condizioni di cui al punto 6) dell'*Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di San Giovanni La Punta*;
- 1.16) impegno ad accettare i termini e le modalità di pagamento predeterminati dal Comune di San Giovanni La Punta;
- 1.17) impegno ad aggiornare costantemente il Comune di San Giovanni La Punta sulle attività inerenti l'incarico ricevuto, allegando la relativa documentazione, attenendosi e facendo attenere anche i propri collaboratori ai massimi criteri di riservatezza in ordine ad ogni fatto o atto di cui venissero a conoscenza in virtù della prestazione professionale resa;

- 1.18) possesso, per l'iscrizione nelle materie a), b), c), d), e) di particolare e comprovata esperienza nella difesa di Enti Locali e/o di altre Pubbliche Amministrazioni in relazione alle materie per le quali chiede l'iscrizione, le cui specifiche devono essere riportate nel curriculum professionale;
- 1.19) titolarità di una garanzia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, a copertura dei danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale, con massimale assicurato non inferiore ad € 250.000,00;
- 1.20) autorizzazione al Comune di San Giovanni La Punta al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, per tutte le procedure relative e/o conseguenti all'iscrizione all'Elenco secondo quanto indicato nel presente avviso;
- 1.21) presa d'atto ed impegno a rispettare il Codice di Comportamento del Comune di San Giovanni La Punta reperibile nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito comunale;
- 1.22) presa visione ed accettazione di tutte quante le disposizioni contenute nell'Avviso pubblico per la costituzione di un elenco di avvocati esterni cui conferire incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di San Giovanni La Punta.

Si allega la seguente documentazione:

- a) fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
- b) curriculum professionale del richiedente datato e sottoscritto, con indicazione del/i ramo/i di specializzazione, dell'Ordine professionale di appartenenza e anno di iscrizione, con specifica della sussistenza o meno di incarichi svolti per Enti locali e/o altre pubbliche amministrazioni negli ultimi 5 anni.

Data.....


Firma

Il presente verbale, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto come segue


L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione

- [] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1 L.R. 44/91)
[X] essendo immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2 L.R. 44/91)

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

San Giovanni La Punta, il _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE




IL SEGRETARIO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario del Comune di San Giovanni La Punta certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio online dal 17/10/2018 per gg. 15 consecutive.
Certifica, inoltre, che non risulta prodotta all'ufficio comunale alcuna opposizione contro la stessa deliberazione.

San Giovanni La Punta, il _____

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE



IL SEGRETARIO COMUNALE